

L'ATN (ANALISI TECNICO-NORMATIVA) REGIONALE E STATALE INDAGINE E COMPARAZIONE¹

L'ATN nello Stato

Con direttiva del 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto della regolamentazione” (Gazzetta ufficiale 23 maggio 2000, n. 118), successivamente sostituita dalla direttiva del 10 settembre 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplinò tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e, in via sperimentale e per la durata di un anno, dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 50/1999.²

La direttiva in questione prevedeva che le suddette analisi fossero contenute in due distinte relazioni, redatte per gli schemi di atti normativi adottati dal Governo e per i regolamenti ministeriali o interministeriali; esse dovevano essere trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell’iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. La stessa prevedeva, inoltre, che le relazioni contenenti l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) fossero redatte anche per le circolari e le regole tecniche contenute in atti non normativi e inviate al DAGL prima dell’emanazione definitiva.

Il contenuto dell’ATN era specificato al paragrafo II che dispone:

- «1. *L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.*
2. *L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.*
3. *L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.*

¹ Relazione per l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) del 5 febbraio 2008, a cura di Rossana Ceci, Consiglio regionale della Regione del Veneto, e Enzo Madonna, Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna.

² L'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi–Legge di semplificazione 1998”, successivamente abrogato dall'articolo 14, comma 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fossero definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. Il comma 2 del menzionato articolo 5, tuttora in vigore, stabilisce che le commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

4. *La relazione contenente l'ATN è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) allegata alla presente direttiva.»*

Nell'allegato A della direttiva era contenuta una griglia metodologica, di seguito riportata, suddivisa in tre parti relative rispettivamente agli aspetti tecnico-normativi in senso stretto, agli elementi di *drafting* e linguaggio normativo e ad ulteriori elementi da allegare alla relazione :

« Griglia metodologica per la stesura della relazione tecnico-normativa

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:*

- a) necessità dell'intervento normativo;*
- b) analisi del quadro normativo;*
- c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;*
- d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;*
- e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;*
- f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;*
- g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo:*

- a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;*
- b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;*
- c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;*
- d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

3. *Ulteriori elementi da allegare alla relazione:*

- a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;*
- b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.».*

Con l'accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione fu dato un nuovo impulso alla tematica in questione con particolare riguardo al versante regionale. In particolare l'articolo 1 del citato accordo prevede, anche per le regioni, tra gli strumenti da utilizzare per migliorare la qualità della regolazione, l'analisi tecnico-normativa (ATN). Va precisato, tuttavia, che tale accordo essendo stato stipulato fra il Governo e le Gunte regionali "non può in alcun modo incidere sull'autonomia dei Consigli regionali garantita dagli statuti" e che pertanto lo stesso si pone "come espressione dell'indirizzo politico in materia di qualità della regolamentazione".

Il contenuto dell'ATN è disciplinato dall'articolo 2 del citato accordo, che recita:

«1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.

3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro:

- a) la necessità dell'intervento normativo;*
- b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ed il rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali;*
- c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;*
- d) la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di potestà legislativa;*
- e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;*
- f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo al fine di tradurli in norme abrogative espresse.».*

Successivamente la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008 "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)" (Gazzetta ufficiale 18 settembre 2008, n. 219), ha sostituito la direttiva del 27 marzo 2000.

Come risulta dalla premessa, la nuova direttiva è stata emanata in considerazione dell'opportunità di "aggiornare, nell'ambito dell'attività del Governo, gli strumenti normativi volti alla verifica dell'incidenza della normativa in via di adozione sull'ordinamento giuridico vigente" e in considerazione della necessità di "ridefinire e rendere più efficace la disciplina relativa alla "Relazione tecnico-normativa" contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, anche al fine di tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e di dare maggiore rilievo, nell'attività normativa, ai profili comunitari e internazionali".

Dalla lettura della direttiva del 2008 si evince che mentre la definizione di analisi tecnico-normativa è rimasta pressoché immutata rispetto alla precedente del 2000, è stata, invece, data una maggiore attenzione al contesto normativo comunitario ed internazionale cui è dedicato una specifica sezione della griglia metodologica allegata (sezione assente nella griglia allegata alla direttiva del 2000). Inoltre, la direttiva del 2008 mira a far acquistare all'analisi tecnico-normativa un ruolo più ampliato ed importante e, a differenza della precedente, si occupa solo dell'ATN e non più dell'AIR. Di seguito si evidenziano, in breve sintesi, novità e particolarità della recente direttiva. In particolare, nella direzione del maggior ruolo riconosciuto all'ATN merita attenzione il punto 14 il quale prevede che, ove la relazione contenente l'ATN sia ritenuta carente o insufficiente, non può aversi iscrizione

del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri prima di un'ideale integrazione o rettifica della medesima.

Al punto 10 della direttiva si precisa, inoltre, che *“la relazione contenente l'ATN rappresenta, unitamente alle altre relazioni previste a corredo degli atti normativi, uno strumento idoneo a supportare la qualità della regolazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi del Governo”*.

Per quanto riguarda la procedura di redazione e trasmissione della scheda, la direttiva del 10 settembre 2008 conferma sostanzialmente quanto già previsto dalla direttiva del 27 marzo 2000. In particolare, il punto 7 della direttiva del 10 settembre 2008 stabilisce che l'ATN è contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali o interministeriali ed è trasmessa al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla legge n. 468/1978 e la relazione sull'AIR di cui all'art. 14, commi 3 e 7, della legge n. 246/2005, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Per i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione. Una novità è, invece, prevista al punto 12 della direttiva del 10 settembre 2008, ove si prevede che l'amministrazione proponente può predisporre una o più parti della relazione ATN con la collaborazione degli uffici legislativi delle amministrazioni competenti nelle materie che devono essere oggetto di approfondimento in base agli indicatori contenuti nella griglia metodologica. La cura congiunta di parti della relazione ATN, che ne contiene specifica menzione, ha luogo prima della discussione dell'atto normativo in sede di riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

Quanto ai contenuti dell'ATN, la direttiva del 10 settembre 2008 aggiunge alcuni elementi rispetto alla direttiva del 27 marzo 2000. In particolare, la direttiva del 2008 prevede che l'ATN:

- dia conto della conformità della normativa proposta, oltre che alla Costituzione e alla disciplina comunitaria, anche *“agli obblighi internazionali”*;
- tenga conto, oltre che della giurisprudenza rilevante esistente, *“sia nazionale che comunitaria”* e di *“eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto”*, anche *“dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea”*;
- sia *“accompagnata dall'indicazione del referente dell'amministrazione proponente cui è possibile segnalare l'opportunità di eventuali correzioni e/o integrazioni della relazione ATN prima della discussione del provvedimento”*.

Ai sensi del punto 11 della direttiva del 10 settembre 2008, inoltre, l'ATN è redatta in modo da assicurare, fra l'altro:

- *“l'utilizzo diffuso, ove possibile, degli strumenti di semplificazione”* (punto 11, lettera e));
- *“il miglioramento della posizione italiana nell'ambito delle procedure d'infrazione azionabili da parte della Commissione europea nonché dei giudizi di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo”* (punto 11, lettera h));
- *“l'incidenza positiva del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico, sui*

processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della società aperta”(punto 11, lettera l)).

La direttiva del 2008 ha sostituito anche la griglia metodologica per la stesura della relazione tecnico-normativa prevista dalla direttiva del 2000. Tra le novità previste dalla nuova griglia si segnalano:

- la verifica della compatibilità dell'intervento normativo proposto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione;
- l'indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Per una migliore comprensione delle tematiche affrontate e delle differenze esistenti fra le due direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riporta qui di seguito una tabella di comparazione con evidenziate in grassetto le novità apportate dalla direttiva del 2008.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 SETTEMBRE 2008 Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 MARZO 2000 Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione
GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA	GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
<i>Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno</i>	<i>I - Aspetti tecnico-normativi in senso stretto</i>
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo	a) necessità dell'intervento normativo
2) Analisi del quadro normativo nazionale	b) analisi del quadro normativo
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti	c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali	
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali	e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione	
	f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa	g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter	b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter (<i>Punto 3 - Ulteriori elementi da allegare alla relazione</i>)
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto (<i>Punto 3 - Ulteriori elementi da allegare alla relazione</i>)
Parte II - Contesto normativo comunitario e internazione	
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario	d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario (<i>Punto 1 - Aspetti tecnico-normativi in senso stretto</i>)
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto	
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali	
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto	
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto	
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea	
<i>Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo</i>	<i>2 - Elementi di drafting e linguaggio normativo</i>
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso	a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi	b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti	c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo	d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente	
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.	
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione	
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi	

L'ATN nelle Regioni italiane

Da alcuni anni le Regioni italiane rivolgono specifica attenzione al tema della qualità delle leggi; in particolare, tutte le Regioni che hanno già approvato il nuovo Statuto, a seguito delle riforme costituzionali degli anni 1999-2001, hanno dedicato uno o più articoli al tema, con specifico riguardo alla semplificazione e al riordino normativo.

Otto Statuti (cui va aggiunto quello campano in itinere) hanno previsto la costituzione di organismi collegiali, interni o esterni al Consiglio, cui è affidato, con varie modalità e diversa estensione, il compito di verificare la qualità dei testi legislativi. In qualche caso, si è seguito il modello del Comitato per la legislazione.

Alcuni Statuti recano disposizioni riguardanti la valutazione ex ante (anche in riferimento all'analisi di impatto) ed alla valutazione ex post delle leggi. Quest'ultima, il più delle volte, avviene attraverso l'apposizione di specifiche clausole valutative, volte a preconstituire il tessuto informativo sul quale basare la valutazione dell'efficacia degli interventi normativi.

Le disposizioni dello Statuto in materia di qualità della legislazione e di valutazione delle leggi hanno per lo più carattere generale, rimandando la disciplina dei nuovi organi, dove previsti, al regolamento consiliare.

La Regione Piemonte (art. 48) enuncia il principio secondo cui i testi normativi regionali sono improntati alla chiarezza e semplicità, con ulteriori, diverse specificazioni.

Alcune Regioni demandano al regolamento la definizione delle regole poste a presidio della qualità dei testi legislativi (art. 37 dello Statuto della Puglia; art. 29, comma 2 dello Statuto campano approvato in prima deliberazione). L'art. 53 dello Statuto dell'Emilia-Romagna demanda sia alle leggi sia al regolamento interno la definizione di "procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e l'impatto delle leggi" e il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, approvato il 28 novembre 2007, dà ampio spazio a tali tematiche.³

In qualche caso, il tema della qualità si lega a quello del riordino normativo: gli Statuti delle Regioni Abruzzo (art. 40) e Toscana (art. 44) affrontano insieme le questioni attinenti alla chiarezza e semplicità dei testi e alla elaborazione di testi unici.

La Regione Lazio (art. 36 dello Statuto) demanda al regolamento la disciplina della verifica della redazione dei testi normativi, nel contempo attribuendo alla Giunta la potestà di predisporre testi unici compilativi.

Altre Regioni legano il tema della qualità alla valutazione ed al controllo delle leggi. Le Regioni Lombardia e Marche prevedono che le proposte di legge assegnate alle Commissioni siano accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione (art. 44 dello Statuto lombardo; art. 34, comma 2 dello Statuto delle Marche). Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria trattano insieme la qualità e l'impatto delle leggi, anche con riferimento alle clausole valutative (art. 53 dello Statuto dell'Emilia-Romagna; art. 61 dello Statuto dell'Umbria). Lo Statuto umbro, in particolare, affida al Comitato per la legislazione, composto in maniera paritaria tra maggioranza ed opposizione, non soltanto i pareri sulla qualità dei testi ma anche le proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali. Lo Statuto lombardo prevede invece l'istituzione di un Comitato paritetico di controllo e valutazione, nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza siano rappresentati in modo paritetico, al quale è demandato il compito di proporre, "d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative".

Le esperienze delle singole Regioni

Questa parte del lavoro è dedicata all'esame delle schede utilizzate nelle singole Regioni.

Prima di passarle in rassegna è doveroso fare una precisazione: a seguito della ricognizione fatta è emerso che tutte le Regioni dedicano uno spazio più o meno ampio al tema della qualità della normazione. Molte Regioni non utilizzano una scheda ad hoc ma condensano le informazioni, che altrove sono contenute nelle schede tecnico-normative, in pareri sostanziali che accompagnano i progetti di legge, oppure in dossier che vengono prodotti e utilizzati durante la fase istruttoria, precedente all'approvazione del pdl; in altri casi gli uffici legislativi comunicano, anche oralmente, eventuali problematiche afferenti ai progetti.

³ Cfr il titolo VI articoli da 45 a 55 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina la scheda tecnico-normativa.

Questa premessa era necessaria per chiarire il metodo di lavoro e la ragione per cui, nella parte seguente di questa indagine, saranno prese in considerazione solo le Regioni che, stando ai risultati delle ricerche da noi effettuate, parrebbero utilizzare un'apposita scheda o come la definisce lo stato nelle sue direttive del 2000 e del 2008 una "Griglia metodologica". Al fine di agevolare il raffronto tra la griglia metodologica allegata alla direttiva statale del 2008 e le diverse schede regionali si allegano alla relazione tre tabelle comparative. Si fa presente che è stata aggiunta una voce generica relativa al drafting in quanto spesso le regioni indicano in tal modo, senza specificarne il contenuto, l'analisi tecnico-redazionale dei testi.

Le schede di ATN

ABRUZZO

Dal 2003 ogni progetto di legge presentato è accompagnato da una scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa compilata dal Servizio Legislativo del Consiglio, corredata dal fascicolo di documentazione. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati anche dalla scheda per l'istruttoria legislativa compilata dal Servizio legislativo della Giunta.

La scheda contiene informazioni sui dati identificativi e sul contenuto del provvedimento, sugli elementi per l'istruttoria legislativa e sulle osservazioni nella formulazione del testo.

E' previsto un controllo sulla coerenza normativa del progetto di legge rispetto alla restante disciplina normativa regionale, ai principi dell'ordinamento costituzionale ed in particolare a quelli contenuti nel novellato Titolo V della Costituzione, nonché all'ordinamento comunitario. Sono previsti, inoltre, controlli sulla coerenza finanziaria del progetto di legge, nel caso che lo stesso preveda oneri a carico del bilancio regionale. Infine viene controllo di drafting con la eventuale riscrittura dello stesso in caso di irregolarità formali.

Il Servizio legislativo ha poi sviluppato uno strumento di verifica sul grado di adeguamento delle Commissioni consiliari ai rilievi formulati nella scheda istruttoria.

Per quanto riguarda il drafting formale, è risultato che nel 2007 le Commissioni consiliari hanno totalmente recepito il 71,42% delle segnalazioni stesse; parzialmente recepito il 7,14%; non recepito il 9,52%, mentre il 4,76% dei progetti esaminati è risultato privo di segnalazioni. Dalla lettura comparata delle percentuali relative alle ultime tre annualità, si evince un decisivo crescente andamento del tasso di recepimento delle segnalazioni di tecnica legislativa da parte delle Commissioni.

In relazione, invece all'analisi tecnico normativa, nel 2007 sono state totalmente recepite il 21,42% delle segnalazioni; parzialmente recepite il 7,14% delle segnalazioni; non recepite il 9,52%; il 54,76% risulta senza segnalazioni. La lettura relativa alle ultime tre annualità delle percentuali del tasso di recepimento delle segnalazioni di ATN evidenzia, a differenza di quanto detto per il drafting, una lieve flessione del dato che viene però compensata dall'aumento di quello relativo al parziale recepimento e, soprattutto, dalla forte crescita delle proposte di legge che non presentano elementi di criticità, segno che queste sono evidentemente risolte a monte.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
SERVIZIO LEGISLATIVO

SCHEDA
PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROVVEDIMENTO
--

NUMERO ATTO	
TITOLO	
INIZIATIVA	
SETTORE D'INTERVENTO	
NUMERO DI ARTICOLI	
DATE: <i>-presentazione o trasmissione</i> <i>-assegnazione</i>	
COMMISSIONI COMPETENTI	
PARERI PREVISTI	

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
--

1. Obiettivo/i

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

2. Necessità dell'intervento con legge

3. Rapporti con l'ordinamento regionale

4. Confronto con la normativa delle altre Regioni

5. Rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione nazionale

6. Rapporti con la normativa comunitaria

7. Adempimenti previsti dal progetto

8. Norma finanziaria

REGOLE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
--

9. Osservazioni sulla formulazione del testo

10. Riformulazione del testo (eventuale, mediante la predisposizione di un testo a confronto)

OSSERVAZIONI

11. Note

BASILICATA

Non esistono norme statutarie e regolamentari in merito.

Nel 2001 è stata approvata la legge regionale n. 19 "Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici". La legge stabilisce e disciplina l'introduzione dell'AIR e dell'ATN nell'iter di formazione degli atti normativi e amministrativi regionali. Dall'analisi di tale legge emerge che l'applicazione dell'ATN è finalizzata a perseguire esigenze di semplificazione legislativa e regolamentare, delegificazione, deregolamentazione, autoregolamentazione, riordino e coordinamento automatico delle normative vigenti.

La delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 76/2008 contiene una direttiva sull'ATN per standardizzare la procedura con il coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo e di quello delle Commissioni, nonché l'adozione del manuale del drafting. Tale procedura standardizzata è ancora in via sperimentale, mentre l'ATN è comunque svolta dall'Ufficio Legislativo e Valutazione Politiche Regionali per tutti i progetti di legge.

Alla scheda sintetica, di cui si propone di seguito il modello tipo, si accompagna sempre una relazione dettagliata che illustra, in modo esplicativo, i quesiti oggetto della stessa scheda.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA (Consiglio Regionale della Basilicata)

OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE SULLA PROPOSTA DI LEGGE

n. pervenuta al Consiglio Regionale in data

Iniziativa: Consiglieri regionali

Oggetto:

La proposta è corredata da:

a. relazione di accompagnamento del proponente	Si	No
b. relazione tecnico-finanziaria	Si	No
c. eventuali allegati integrativi del testo	Si	No

I) Profili tecnico-normativi in senso stretto.

a) compatibilità della normativa proposta **SI NO**

con il quadro costituzionale vigente

- | | |
|--|--------------|
| b) compatibilità della normativa proposta con l'ordinamento comunitario | SI NO |
| c) rilievi sulla necessità della normativa proposta e come si inserisce nel vigente contesto normativo. | SI NO |

II) Profili di tecnica redazionale.

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| a) rilievi relativi al linguaggio normativo, alla presenza di nuove definizioni ed alla loro necessità e coerenza con quelle già in uso. | SI NO | |
| b) rilievi sulla correttezza dei riferimenti normativi testo. | SI NO | contenuti nel |
| c) abrogazioni tacite o implicite derivanti dalla normativa proposta. | SI NO | |

III) Ulteriori aspetti

- | | |
|--|--------------|
| a) possibile contrasto della normativa proposta con orientamenti giurisprudenziali consolidati. | SI NO |
| b) esistenza di altri progetti di legge in esame sulla stessa materia. | SI NO |

EMILIA – ROMAGNA

Alla base della disciplina che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto in tema di qualità della formazione c'è l'inserimento nel nuovo Statuto regionale dell'articolo 53, "Impatto delle leggi e redazione dei testi": questa norma, tra l'altro, demanda all'Assemblea legislativa il compito di prevedere, nel Regolamento interno o in altre leggi, procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi.

In attuazione della previsione statutaria, il nuovo Regolamento interno dell'Assemblea dedica molto spazio alla qualità delle leggi; il Titolo VI si intitola "Procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi - Pareri di conformità ed altre disposizioni". Tra le norme di questo titolo sono da evidenziare in particolare quelle del Capo I "Strumenti e procedure per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare", che in molti casi fissano e consolidano le attività che nel corso degli anni le strutture tecniche dell'Assemblea hanno svolto ed affinato.

L'art. 47 è specificamente dedicato all'analisi tecnico-normativa, indicando quali informazioni sono contenute nella scheda tecnico normativa dei progetti di legge, che viene redatta su richiesta del Presidente della Commissione, e cioè:

- l'individuazione del contesto tecnico e normativo;
- la coerenza con la Costituzione e la giurisprudenza costituzionale;
- la relazione con la normativa nazionale e comunitaria;
- la coerenza con lo Statuto.

L'Analisi Tecnico Normativa viene svolta da tempo presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, utilizzando una scheda, predisposta dal Servizio Legislativo, il cui contenuto è coerente con quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento interno.

Anche prima che ciò fosse previsto dal Regolamento, all'ATN si è proceduto su richiesta dei Presidenti delle Commissioni; inizialmente le richieste riguardavano i progetti di maggiore rilevanza; attualmente, l'analisi riguarda la quasi totalità dei progetti di legge d'iniziativa consiliare. La scheda viene oggi compilata dal servizio di Coordinamento delle Commissioni, in stretta collaborazione con il Servizio Legislativo, in prossimità dell'esame del progetto di legge in Commissione.

Va segnalato che nelle delibere con cui la Giunta presenta i progetti di legge di propria iniziativa è presente un parere di legittimità formulato dalla Direzione generale Affari istituzionali e legislativi e dalla Direzione generale di volta in volta competente sulla materia oggetto del progetto di legge.

Proposta per l'istruttoria legislativa (Consiglio regionale)

Griglia per l'analisi tecnico normativa dei progetti di legge

Progetto di legge

Oggetto consiliare n.

A. ANALISI PRELIMINARE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

A I – INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA DEL PROGETTO DI LEGGE

1. Qual è la materia del p.d.l. ?	
2. Si tratta di materia rientrante nella competenza primaria della regione? N.B.: con riferimento all'art. 117, commi 4, 8, art. 123, art. 133, secondo comma della Costituzione	
3. Si tratta di materia rientrante nella competenza concorrente? N.B.: con riferimento al terzo, quinto e ultimo comma dell'art. 117, secondo e sesto comma dell'art. 119, primo comma dell'art. 122 della Costituzione	
4. Si tratta di materia delegata? N.B. con riferimento al sesto comma dell'art. 117 della Costituzione	
5. Si tratta di materia rientrante nella potestà legislativa attribuita in forza dell'art. 116, terzo comma della Costituzione (con riferimento alle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia")	

A II- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

1. Vi è una legge statale che determina i principi fondamentali della materia oggetto del progetto?	
2. Il P.d.L. nasce dall'opportunità di armonizzare il preesistente quadro normativo ai principi generali desumibili da recenti interventi legislativi?	
3. Qual è il quadro normativo comunitario? Vi è una normativa comunitaria alla quale la Regione deve uniformarsi?	
4. La materia del P.d.L. è già disciplinata da leggi regionali?	
5. Vi sono progetti di legge in materia all'esame del Parlamento o di altre Assemblee regionali?	

A III – VERIFICA DI LEGITTIMITA’ – Giurisprudenza e dottrina

1. Vi sono state sentenze, in particolare pronunce della Corte Costituzionale, in materia?	
2. Bibliografia: studi monografici, articoli e note in materia	
3. Il p.d.l. appare conforme ai principi costituzionali?	

B. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

1. Il p.d.l. assegnato alla Commissione referente è redatto secondo il Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”?	
2. Quali sono le parti del testo che non risultano conformi al Manuale, con specificazione delle regole del Manuale non rispettate	
3. Durante l’esame istruttorio sono state apportate modifiche al testo o agli emendamenti al testo inerenti il drafting ? Se si specificare le parti modificate con riferimento al manuale; Se no specificare i motivi per cui non si sono apportate le modifiche indicate dal manuale	

LOMBARDIA

Va subito detto che lo Statuto regionale contiene una norma nella quale vi è un espresso riferimento all'analisi tecnico-normativa; si tratta dell'articolo 44 (Qualità e impatto della normazione), che recita: "1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione. 2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 45".

La legge regionale non è ancora stata emanata, né risulta presentato alcun pdl in materia. Attualmente, quindi, non esistono disposizioni regionali riguardo alla elaborazione delle schede ATN, mentre è stata introdotta, dalla l.r. 1/2005, l'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Fino al 2007, il servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale del Consiglio regionale della Lombardia predisponava delle schede giuridiche, i cui campi di analisi coincidevano in buona parte con quelli previsti dalle schede ATN. Le schede contenevano, nella prima parte, un inquadramento del pdl nell'ordinamento comunitario, costituzionale e statale; nella seconda, il testo veniva esaminato articolo per articolo, comma per comma, segnalando i punti che potevano presentare problemi in relazione all'assetto comunitario, costituzionale e statale, o all'ordinamento regionale, nonché gli aspetti di incoerenza interna del pdl. Una specifica voce di analisi segnalava le principali discrasie rispetto alle regole di drafting normativo.

Attualmente la redazione delle schede è stata sostituita dalla redazione di alcune note informali che vengono trasmesse alla Commissione, in cui vengono messi in evidenza gli aspetti critici del pdl.

L'iniziativa di predisporre la scheda, e ora delle note informali, è sempre stata assunta autonomamente dal Servizio, generalmente per i testi di maggiore complessità ed interesse, tra quelli inseriti nella programmazione dei lavori consiliari.

La redazione delle note non avviene secondo un procedimento standardizzato.

In genere, la decisione di intervenire con una nota si accompagna alla rilevazione di contrasti con la normativa comunitaria (v. la materia della caccia) o statale, o con indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi quando appare probabile l'impugnativa da parte del Governo.

CHEK-LIST PER L'ESAME ISTRUTTORIO DEI PROGETTI DI LEGGE

(Giunta Regionale della Lombardia)

referente della Struttura proponente

1. l'intervento risponde alle seguenti necessità/esigenze
2. indicare i riferimenti del Programma regionale di sviluppo
3. indicare se l'intervento comporta spese o minori entrate
4. indicare la materia concorrente o residuale regionale cui attiene l'intervento
5. in caso di materia concorrente indicare le leggi statali di principio in materia
6. indicare le norme costituzionali di riferimento dell'intervento

7. indicare il quadro normativo comunitario nella materia.
In ogni caso, sono rispettati i principi comunitari in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e, in base a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/123/CE cd. “direttiva servizi”, di prestazione e di qualità di servizi?
8. Indicare gli estremi di eventuali altre leggi regionali che già disciplinano la materia. In tal caso come si pone il nuovo intervento rispetto a tale disciplina
9. Indicare eventuali altri progetti di legge in materia già all’esame del Consiglio regionale
10. La proposta attua una precisa disposizione dello Statuto?
11. La proposta è compatibile con il principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118, primo comma Costituzione e con i principi dello Statuto regionale in materia?
12. La proposta incide sulle competenze istituzionali di enti locali? In caso affermativo, quale rapporto si instaurerà tra la normativa regionale e quella di competenza degli enti locali?
13. La proposta conferisce funzioni alle autonomie? Quali e a chi? Il conferimento importa trasferimento di risorse?
14. Come si pone la proposta rispetto ai principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma della Costituzione, e soprattutto all’art. 3, comma 2, dello Statuto regionale?
15. Nella materia oggetto della proposta sono in corso procedure di infrazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 226 del Trattato?
16. La proposta comporta aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria?
17. L’intervento prevede l’introduzione di nuove autorizzazioni, nulla osta, permessi, denunce, comunicazioni ed altri atti che incidono sull’attività privata?
18. L’intervento prevede l’introduzione di nuovi obblighi/divieti? In tal caso vi è un regime sanzionatorio?
19. Nel caso di progetti di legge, l’intervento contiene norme di dettaglio o procedurali che potrebbero essere rimandate a un regolamento?
20. Nel caso di progetti di regolamento, l’intervento contiene norme che dovrebbero trovare collocazione in legge o che potrebbero trovare collocazione in atti amministrativi?
21. L’intervento pone adempimenti a carico degli organi di Governo della Regione? Se sì, quali?
22. La proposta necessita di provvedimenti per l’attuazione che ne condizionano in tutto o in parte l’efficacia e/o l’applicazione?
23. L’intervento rispetta il principio di separazione tra politica e gestione?
24. L’intervento pone nuovi adempimenti a carico degli uffici regionali? Se sì, quali? Ne è stata valutata la sostenibilità da parte della struttura organizzativa?

MARCHE

L'articolo 34 del nuovo Statuto regionale detta alcune importanti disposizioni inerenti la qualità della normazione. In particolare, si prevede che i testi normativi siano improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della formazione; le proposte di legge assegnate alle commissioni devono essere accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione. Alla norma dovrà essere data attuazione nel nuovo regolamento interno del Consiglio. Si prevede, poi, che, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio, vengano individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

Sebbene manchi ancora la normativa di attuazione (il nuovo Regolamento è ancora all'esame della Commissione), l'ATN viene già di fatto effettuata.

La Giunta regionale effettua tale analisi per tutte le proposte di legge e di regolamento. Tale compito è svolto dal PF Attività normativa e consulenza che opera all'interno del Servizio attività istituzionali, legislative e legali. Gli atti normativi sono accompagnati anche da una scheda economico-finanziaria che ne attesta la disponibilità finanziaria e, prima dell'adozione da parte della Giunta regionale, viene effettuata una conferenza dei servizi (Attività istituzionali, legislative e legali, Risorse umane e strumentali, Programmazione, bilancio e politiche comunitarie e Servizi di settore interessati) per fornire alla Giunta medesima elementi conoscitivi sul testo normativo in esame; il verbale della conferenza è allegato alla proposta di legge.

Anche nell'ambito dell'Assemblea legislativa tutte le proposte di legge presentate sono corredate dalle schede di analisi tecnico normativa, al fine di assicurare un miglior supporto all'attività istruttoria delle Commissioni consiliari. Dopo un avvio sperimentale è stata consolidata la procedura di applicazione delle schede medesime. La scheda che è elaborata dalle strutture di supporto alle Commissioni consiliari contiene indicazioni sintetiche della compatibilità delle proposte di atto con la normativa comunitaria e statale, l'interazione con quella regionale, nonché il rispetto delle regole di drafting.

La scheda che viene proposta sotto è quella realizzata dalle strutture del Consiglio; probabilmente questo modello verrà in seguito modificato. Inoltre, non è ancora stato deciso se la scheda dovrà essere una relazione di accompagnamento (approvata cioè dalla giunta per le proposte dell'esecutivo, e comunque predisposta dal proponente per le altre) o una relazione tecnica comunque allegata al progetto di legge.

AREA PROCESSI NORMATIVI (Consiglio Regionale delle Marche)

Consulenza per la normazione

SCHEDA PRELIMINARE	
Pdl n.	
Macrosettore	
Commissione referente	
Commissione consultiva	
Iniziativa	
Destinatari	
Finalità	
Tipologia normativa	
Tecnica redazionale	
Profilo giuridico	
Interazioni normativa europea	
Interazioni normativa nazionale	
Interazioni normativa regionale	
Altre interazioni	
Drafting	

MOLISE

Nessuna disposizione concernente la qualità della normazione è stata adottata dalla Regione Molise, né, in particolare, esistono provvedimenti di adozione formale di procedure concernenti l'analisi tecnico-normativa (ATN).

Tuttavia, tale strumento di analisi si attiva praticamente quando una delle Commissioni ne faccia richiesta al Servizio Consulenza legislativa e giuridica del Consiglio che, in tal caso, provvede alla redazione di un documento di analisi della proposta di legge, organizzato secondo lo schema riportato sotto.

Peraltro, il Servizio predispone sistematicamente per ciascuna proposta di legge pervenuta, un documento di lavoro che viene messo a disposizione delle Commissioni, e che contiene osservazioni e suggerimenti. Si tratta di un documento che riporta il testo della proposta revisionato e corretto secondo le regole del drafting, del linguaggio normativo, della coerenza interna ed esterna e che reca, in calce agli articoli, note esplicative e di segnalazione.

Per svolgere tali compiti il Servizio Consulenza legislativa e giuridica del Consiglio si avvale delle regole contenute nel manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative (Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi) e delle Regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi di cui alla circolare della Presidenza della Camera dei deputati del 20 aprile 2001.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Servizio consulenza legislativa e giuridica

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Scheda istruttoria per uso interno)

Proposta di legge regionale n.

leg.ra

(titolo)

di iniziativa:

- a) Competenza legislativa:**
- b) Quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento (testi allegati):**
- c) Produzioni analoghe di altre regioni (testi allegati):**
- d) Compatibilità con la Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale:**
- e) Compatibilità con le norme U.E.:**
- f) Compatibilità con i principi fondamentali:**
- g) Norma finanziaria:**
- h) Drafting :**
- i) Elenco allegati:**

Data

Redattore

PIEMONTE

Lo Statuto attualmente in vigore, all'art. 48 (Qualità della legislazione), stabilisce che "I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione." Nell'ottica di perseguire il principio di qualità della normazione è stata adottata l'ultima versione del manuale unificato di drafting legislativo, dopo le ultime modifiche apportate dal gruppo di lavoro 2006-2007, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 2 aprile 2008 e con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 21 aprile 2008.

Al fine di rendere effettive le regole di tecnica legislativa, sia in Giunta che in Consiglio è prevista l'effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

Nel caso del Consiglio, per ogni atto all'esame delle commissioni consiliari viene redatta, dal Settore commissioni consiliari, una scheda di analisi dei "nodi critici". La scheda si compone di due sezioni, dedicate, rispettivamente, ai rilievi formali ed a quelli sostanziali. Questi ultimi mettono in luce elementi di incongruenza rispetto alla Costituzione, allo Statuto, alla legislazione nazionale e regionale, nonché alla normativa comunitaria.

Anche in Giunta è previsto il ricorso al drafting formale e sostanziale attraverso procedure di verifica e controllo contenutistico e testuale degli atti normativi, con l'utilizzo del flusso informatico e integrato dei testi degli atti normativi; quest'ultimo strumento si propone quali obiettivi primari l'estensione ed il consolidamento del flusso integrato di leggi e regolamenti regionali, l'implementazione delle fonti notiziali e del dossier virtuale e l'applicazione delle metodologie di analisi tecnico-normativa e finanziaria nonché dell'impatto regolativo.

Più recentemente la Giunta regionale ha approvato con delibera la scheda di analisi metodologica di analisi tecnico-normativa per la predisposizione dei disegni di legge. La scheda verrà utilizzata dalle strutture regionali alle quali compete l'iniziativa legislativa, compilata e certificata dal referente legislativo e, a seguito di una prima sperimentazione, da ipotizzare in circa sei mesi, si procederà alla sua formale omologazione quale documento indispensabile a corredo del progetto normativo presentato e la sua redazione e ricezione saranno condizioni necessarie per la iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'Esecutivo dei relativi progetti di legge.

Si riporta qui di seguito la citata deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 29 dicembre 2008.

D.G.R. del 29 dicembre 2008

Oggetto: Approvazione della scheda metodologica di analisi tecnico-normativa per la predisposizione dei disegni di legge.

Fin dal luglio 2005 la Giunta ha condiviso e ribadito l'impegno a far sì che tutte le Strutture operanti presso l'Esecutivo dedichino una maggiore attenzione alla qualità dei testi normativi presentati e che tali testi dovranno essere predisposti in conformità alle regole di buona tecnica legislativa, al fine di giungere ad un modello di produzione normativa di miglior livello e al tempo stesso rispettosa dei principi sanciti anche dalla nuova carta statutaria (vedasi art. 48).

Anche in ambito comunitario e statale le politiche per la semplificazione e la qualità della regolazione sono state, soprattutto negli ultimi periodi, al centro di peculiari

interventi normativi che hanno ribadito la necessità di istituire, in accordo con gli altri enti produttori di norme un vero e proprio percorso sulla qualità normativa con l'utilizzo di strumenti e metodologie condivise.

Le raccomandazioni sottolineate della Commissione europea, le esortazioni contenute nel nostro Statuto e le linee guida fondamentali sancite nell'accordo firmato tra Governo, Regioni ed Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della normazione, impongono, pertanto, una particolare attenzione a tutti gli attori del processo legislativo in ordine alla manutenzione dell'ambiente normativo, alle operazioni di semplificazione ed alla definizione di meno regole, ma migliori, che consentano di perseguire un interesse pubblico generale tutelando efficacemente la certezza del diritto e garantendo l'omogeneità, la trasparenza e la semplicità delle procedure.

In particolare l'attenzione è stata rivolta non solo alla qualità della normazione ma anche ai differenti strumenti di analisi e di verifica (quali ATN, AIR, VIR, analisi di fattibilità, clausole valutative, etc...) ritenuti indispensabili per attivare un percorso virtuoso, omogeneo e condiviso, per innalzare il livello qualitativo della produzione normativa, incentivare la semplificazione amministrativa nonché favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi.

Nella predisposizione dei testi normativi, si rende necessario che fin dalla fase della progettazione e dell'avvio dell'iter presso l'esecutivo si faccia riferimento ad oggettivi criteri di qualità, quali la stesura di testi legislativi semplici e snelli contenenti disposizioni generali e principi fondamentali, il maggior ricorso ai principi di responsabilità, il costante utilizzo della delegificazione e dei testi unici o codici settoriali intesi come strumenti cardine per il riordino, la semplificazione e la riduzione della produzione normativa primaria, per poter assicurare un percorso virtuoso e condiviso nella determinazione e nel consolidamento del nostro ordinamento normativo, utilizzando il fondamentale apporto di figure esperte nelle materie e nelle procedure giuridico-legistiche, la cui competenza e professionalità garantisca un sempre miglior livello redazionale.

A tal fine è stata riavviata su iniziativa del Settore Attività Giuridico-Legislativa, a partire dalla scorsa primavera, la costituzione di un idoneo Nucleo per la redazione dei testi normativi nell'ambito del Laboratorio giuridico, composto dagli esperti giuridici delle singole Direzioni (referenti legistici), al fine di dare attuazione al sistema integrato dei rapporti tra i vari soggetti attivi dell'iter legislativo e per procedere al miglioramento ed alla razionalizzazione della normativa regionale di settore, con l'utilizzo dei citati referenti legistici e la contestuale applicazione delle regole di tecnica legislativa nonché degli strumenti organizzativi e procedurali essenziali per la realizzazione di tali obiettivi.

Nel corso del 2008, si è proceduto, nell'ambito del Laboratorio giuridico organismo ideato come struttura interattiva del Consiglio e della Giunta e programmato come uno spazio di formazione permanente e di scambio di conoscenze ed esperienze tecnico-giuridiche, ad organizzare una serie di incontri formativi ed approfondimenti su tematiche inerenti la redazione dei testi normativi e la qualità della normazione al fine di predisporre i più appropriati strumenti per definire l'indice qualitativo della produzione regionale nonché la precisazione dei mezzi prescelti in considerazione dei rapporti tra i testi prodotti e l'applicazione delle regole di tecnica legislativa in modo da procedere alla enunciazione di un vero e proprio standard redazionale.

Tra gli strumenti oggetto di una prima sperimentazione e successiva adozione, si è valutata l'opportunità di inserire, nell'ambito del percorso redazionale dei testi normativi, la predisposizione di una specifica scheda metodologica di analisi tecnico-normativa che consenta, attraverso analisi più approfondite e valutazioni puntuali in merito alla congruità/idoneità dello strumento utilizzato, un'istruttoria progettuale più agevole ed efficace ai fini dell'iter dell'intervento stesso.

L'adozione della suddetta scheda, da redigersi a cura del referente legislativo di Direzione, si propone un duplice obiettivo: da un lato supportare il proponente dotandolo di uno strumento idoneo per un'analisi completa del testo presentato ed un approfondimento mirato ad evidenziare le motivazioni sottese all'intervento regolativo, dall'altro fornire elementi di lettura e valutazioni tecnico-giuridiche ai fini del iter consiliare del progetto, tali da agevolare le successive istruttorie.

La scheda, suddivisa in 4 parti distinte, ha lo scopo di certificare il valore e la qualità dell'istruttoria compiuta sui testi normativi presentati, facendo emergere tutta una serie di notizie e di indicatori tecnico-giuridici, organizzativi e procedurali essenziali per la ammissibilità ed il prosieguo dell'intervento stesso.

In particolare, dopo le notizie essenziali riferite all'oggetto trattato ed alla provenienza del progetto, la parte I è indirizzata ad esplicitare quelli che sono i profili tecnico-normativi di diritto interno ed organizzazione indispensabili per procedere alla definizione della necessità ed alla giusta collocazione dell'intervento normativo. Nella seconda parte vengono presi in considerazione i rapporti che il progetto normativo regionale istituisce con le altre normative di vario livello (comunitaria e statale), evidenziando profili di legittimità e coerenza con le stesse. Con la parte terza si è voluto porre in risalto gli aspetti legati al tema della semplificazione concentrando, in particolare, l'analisi sull'uso dei principi di delegificazione e di snellimento delle procedure. Infine con la quarta ed ultima parte viene sottolineata l'importanza delle figure giuridiche connesse a tipicità di natura sistematico-legistica e redazionale, quali l'utilizzo delle novelle modificatrici, il rimando a testi esterni, l'impiego di costruzioni tecnico-giuridico particolari e ricorrenti (deroghe, proroghe, norme transitorie, clausole valutative, urgenza, etc....).

La scheda, redatta in termini di correttezza ed esaustività, verrà utilizzata dalle strutture regionali alle quali compete l'iniziativa legislativa, ed a seguito di un congruo periodo da dedicare all'illustrazione ed al commento della stesa ai referenti legislativi nonché ad una sua prima sperimentazione da ipotizzare in circa sei mesi; verrà assunta formalmente e considerata documento indispensabile a corredo del progetto normativo presentato. La redazione e la ricezione della scheda, quale allegato essenziale ai ddl, saranno condizioni necessarie per la iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'Esecutivo dei relativi progetti di legge.

Il Settore Attività Giuridico-Legislativa, che ha curato nel corso dell'anno una serie di incontri formativi rivolti alla definizione ed all'individuazione degli strumenti idonei per verificare l'indice qualitativo della nostra produzione normativa, l'attuazione dei mezzi prescelti nonché il rapporto tra il testo di legge e l'applicazione delle regole di tecnica legislativa, oltre ad assicurare la supervisione finale sui testi normativi, garantirà anche nella fase di progettazione e stesura delle proposte di legge e delle relative schede metodologiche, il necessario supporto alle Direzioni proponenti in collaborazione con i referenti legislativi.

Tutto ciò premesso:

Vista la scheda metodologica di analisi tecnico-normativa per la predisposizione dei disegni di legge, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto l'art. 48 dello Statuto;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

- *di approvare la scheda metodologica di analisi tecnico-normativa per la predisposizione dei disegni di legge, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);*
- *di stabilire che la suddetta scheda verrà utilizzata dalle strutture regionali, alle quali compete l'iniziativa legislativa, a seguito di un congruo periodo da dedicare alla formazione dei referenti legislativi e ad una sua prima sperimentazione da ipotizzare in circa sei mesi; al termine di tale fase si procederà alla sua formale omologazione quale documento indispensabile a corredo del progetto normativo presentato e la sua redazione e ricezione saranno condizioni necessarie per la iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'Esecutivo dei relativi progetti di legge;*
- *di dare atto che il Settore Attività Giuridico-Legislativa,, oltre ad assicurare la supervisione finale sui testi normativi, garantirà anche nella fase di progettazione e stesura delle proposte di legge e delle relative schede metodologiche per la loro istruttoria, il necessario supporto alle Direzioni proponenti in collaborazione con i referenti legislativi;*
- *di definire con successivi provvedimenti dirigenziali ulteriori aspetti procedurali, funzionali ed organizzativi.*

ALLEGATO A

SCHEMA METODOLOGICA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Parte generale

- Provenienza (Assessorato e struttura tecnica di riferimento in relazione alla proposta)
- Oggetto (titolo)

Parte I Profili tecnico-normativi di diritto interno ed organizzazione

- 1) Materia (individuazione della materia e della relativa competenza regionale in relazione alle disposizioni costituzionali)
- 2) Coordinamento tra le Direzioni in caso di materie correlate
- 3) Effettiva necessità dell'intervento, anche a seguito di successiva valutazione politica, e sua coerenza con la fonte normativa utilizzata. Descrizione delle finalità e degli obiettivi previsti dal progetto normativo.
- 4) Presenza ed analisi di una relazione illustrativa redatta in termini di esaustività e coerenza (anche suddivisa per singoli articoli).
- 5) Predisposizione, laddove previsto per legge, della relazione tecnico-finanziaria svolta in termini programmatici, finanziari e contabili congrui con la *ratio* dell'intervento normativo e preferibilmente sulla base della apposita griglia redazionale, di cui all'allegato B.
- 6) Verifica degli effetti giuridico-amministrativi più immediati nonché dell'eventuale impatto che il progetto produce su enti pubblici e soggetti amministrati.
- 7) Presenza di aspetti legati all'attività di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali, anche in considerazione del recepimento dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza.
- 8) Presenza di atti di concertazione

Parte II Correlazioni e vincoli con le normative di vario livello:

- 1) Rapporti e verifica di compatibilità con il diritto comunitario (precisando l'esatta titolarità del suddetto rapporto e l'eventuale presenza di aiuti di Stato)
- 2) Correlazioni e verifica di compatibilità con la Carta costituzionale e la normativa statale di riferimento. Coordinamento con altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto.
- 3) Rapporti e verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale e le norme regionali pregresse (esistenza di progetti su analoga materia e verifica di assenza di rilegificazioni)

- 4) Eventuali considerazioni in merito alle linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale, ordinaria ed amministrativa di riferimento

Parte III Profili di semplificazione

- 1) Utilizzo degli strumenti di delegificazione
- 2) Snellimento delle procedure anche ai sensi della l. 241/1990 e l.r. 7/2005 (evitare di richiedere atti o documenti inutili ed onerosi che potrebbero aggravare il procedimento)
- 3) Maggior ricorso al principio della responsabilità incentivando l'attività di autocertificazione e disciplinando puntuali controlli ex post o a campione
- 4) Presenza di organismi interni e/o esterni: riduzione o soppressione di quelli esistenti

Parte IV Elementi di natura sistematico-legistica e redazionale

- 1) Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo
- 2) Utilizzo di novelle legislative per inserire modifiche ed integrazioni espresse a disposizioni pregresse e vigenti
- 3) Accertamento degli eventuali effetti abrogativi e razionalizzazione delle norme pregresse e incompatibili nella medesima materia. Verifica della coesistenza di più leggi nello stesso ambito normativo (contestuali accorpamenti e soppressioni)
- 4) Verifica degli effetti retroattivi o di disposizioni di proroga o deroga rispetto alla normativa vigente. Valutazioni in merito ad eventuali aspetti di transitorietà
- 5) Individuazione di eventuali atti successivi di attuazione e riscontro sulla congruità dei termini previsti per la loro adozione
- 6) Inserimento della clausola d'urgenza o di differimento termini per l'entrata in vigore del provvedimento (opportunità e motivazione)
- 7) Eventuale previsione della clausola valutativa da redigere in collaborazione con i funzionari del Consiglio regionale

ALLEGATO B


ANALISI PRELIMINARE TECNICO-FINANZIARIA DEI DISEGNI DI LEGGE (ART. 26, L.R. 7/2001)

OMISSIS

PUGLIA

L'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale della Puglia provvede all'esame delle proposte e dei disegni di legge assegnati alle competenti Commissioni consiliari, redigendo una scheda di rilevazione che viene poi trasmessa insieme alla normativa di riferimento e a tutti i documenti ritenuti utili, in modo da fornire alle Commissioni il maggior numero di informazioni sull'argomento della proposta di legge.

La scheda viene redatta per tutte le proposte con riferimento alla individuazione della normativa di riferimento e alla rilevazione di criticità sotto il profilo redazionale, solo per quelle più importanti con riferimento alla rilevazione delle criticità sostanziali.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA UFFICIO LEGISLATIVO

P.O. Supporto agli Organi nello svolgimento dell'attività legislativa

SCHEDA DI ANALISI PREVENTIVA DELLE PROPOSTE E DEI DISEGNI DI LEGGE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
PROPONENTE	
TITOLO	
numero articoli relazione allegati	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
<i>Drafting formale Verifica coordinamento interno del testo e correttezza riferimenti Riscrittura del testo o di parti di esso</i>

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
<i>Analisi dell'incidenza sulle leggi regionali ed i regolamenti vigenti Analisi della compatibilità con i principi costituzionali, con la legislazione nazionale e comunitaria Analisi della giurisprudenza in materia Verifica dell'esistenza di progetti di legge analoghi</i>

TOSCANA

Numerose sono le norme che nel nuovo statuto toscano riguardano la qualità della normazione. Lo statuto toscano introduce sin dai primi articoli il tema della qualità.

Già l'articolo 11, sulle finalità del Consiglio, al comma 5, affida espressamente al consiglio il compito di assicurare la qualità delle fonti regionali. In particolare, gli articoli dedicati più specificamente alla qualità della legislazione sono il 44, relativo alla qualità delle fonti normative, e il 45, sul controllo delle leggi

Tutte le attività di supporto all'iter delle proposte di legge a tutela della qualità legislativa hanno trovato un riconoscimento normativo nell'apposita legge regionale 55/2008 (Disposizioni sulla qualità della normazione).

In Consiglio viene svolta sia l'analisi tecnico normativa, attraverso la preparazione di schede di legittimità, che l'analisi di fattibilità e si effettua la valutazione delle leggi attraverso l'introduzione di clausole valutative nelle leggi regionali più importanti e le ricerche valutative.

Per quanto riguarda l'analisi tecnico normativa i funzionari dei settori legislativi di supporto alle commissioni consiliari permanenti redigono, per ogni proposta di legge, una scheda tecnica in ordine alla legittimità costituzionale delle disposizioni presenti nella proposta di legge (chiamata appunto scheda di legittimità), in ordine alla coerenza con la normativa vigente e al rispetto della tecnica redazionale (analoga scheda viene prodotta per le proposte di deliberazioni). Nella scheda, rispetto alla tecnica redazionale, sono inserite le indicazioni inerenti le regole più discrezionali; per le regole definite dal manuale di drafting, applicabili d'ufficio, l'applicazione è fatta direttamente dagli uffici delle Commissioni; in questo modo, l'applicazione delle regole di drafting è costante. Con l'entrata in vigore della l.r. 55/2008 tutte le proposte di legge devono essere accompagnate, oltre che dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico finanziaria, anche dall'analisi tecnico normativa (ATN), a pena di improcedibilità.

In attuazione della legge 55, è stata approvata una modifica del regolamento interno del Consiglio con cui si prevede che, se una proposta di legge viene presentata senza uno dei tre strumenti richiesti (relazione illustrativa, relazione tecnico-normativa e relazione tecnico-finanziaria), il presidente del Consiglio, dopo aver sollecitato il proponente a integrare la documentazione, dichiara improcedibile la proposta. Solo per le proposte di iniziativa consiliare la relazione tecnico-normativa può essere sostituita dalla relazione illustrativa.

Consiglio regionale della Toscana

Settore di assistenza giuridico-legislativa in
materia di agricoltura, attività culturali e turismo.

Coordinamento delle attività per la qualità della
legislazione

Reg. _____/_____

Firenze,

Al Presidente della
Commissione Consiliare permanente

Ai commissari componenti

Alla segreteria della Commissione

SEDE

OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE SULLA PROPOSTA DI LEGGE: n.

pervenuta al C.R. in data _____ (Prot. n.)

Rilevazioni sulla presenza nella proposta di legge delle parti componenti e di accompagnamento

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Relazione di accompagnamento del proponente: | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| • Scheda di accompagnamento, se della Giunta regionale: | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| • Eventuali allegati integrativi del testo: | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| 2) Osservazioni circa la coerenza con la normativa vigente | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| 3) Osservazioni attinenti alla tecnica redazionale (drafting)
(in riferimento al manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" a cura dell'O.L.I., approvato dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali) | | |
| a) osservazioni relative al linguaggio e alla scrittura | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| b) osservazioni sulla struttura della p.d.l. | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| c) osservazioni sui riferimenti (o rinvii) contenuti nella p.d.l. | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| d) osservazioni sulle modifiche introdotte dalla p.d.l. | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |

Estensore (nome, cognome e firma)

Dirigente (nome, cognome e firma)

data:

Pagine allegate alla presente scheda: n.

La scheda è strutturata in modo che vi siano evidenziati gli elementi identificativi della proposta di legge, la presenza delle parti che la compongono e la formulazione di eventuali osservazioni istruttorie circa la legittimità costituzionale, la coerenza con la normativa vigente e gli elementi di tecnica redazionale (drafting).

La scheda accompagna la proposta di legge in oggetto nella fase preliminare all'esame in commissione, anche nel caso non vi siano osservazioni.

Qualora queste ultime siano presenti, saranno sviluppate in allegato alla scheda, conservando l'identificazione del tipo di osservazione mediante l'indicazione del numero di riferimento: 1) per le osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale, 2) per le osservazioni circa la coerenza con la normativa vigente, 3) per le osservazioni attinenti alla tecnica redazionale. Il numero delle pagine allegate deve essere indicato nell'apposito spazio. Le osservazioni attengono ad una valutazione generale e sintetica relativamente alle parti che compongono la proposta di legge, comprensiva degli eventuali allegati e dei documenti di accompagnamento. Queste non costituiscono parere definitivo, applicandosi alla proposta di legge precedentemente all'esame consiliare. Eventuali approfondimenti su quanto osservato possono essere sviluppati a richiesta della commissione.

PROVINCIA DI TRENTO

L'analisi tecnico-normativa viene effettuata dai servizi legislativi del Consiglio e della Giunta, conformemente alle loro attribuzioni, con suggerimenti (talora accolti con emendamento) o direttamente correzioni del testo (es.: aggiunta di abrogazioni, testualizzazione di modificazioni ecc.).

Il servizio Legislativo del Consiglio redige, prima dell'assegnazione del disegno di legge alla Commissione competente, delle schede tecniche che accompagnano il progetto, sono distribuite ai consiglieri e rese pubbliche sul sito del Consiglio, che informa sugli eventi e sui documenti connessi al procedimento legislativo. Nelle fasi successive del procedimento gli uffici (in questo caso il servizio Organi collegiali) verificano il grado di recepimento delle osservazioni contenute nelle schede.

L'individuazione delle questioni da approfondire nelle schede, e la loro stessa presenza, dipende dalle prassi, da formulazioni del regolamento interno (vedi in particolare l'art. 97 bis, sul contenuto dell'istruttoria legislativa) o di altri regolamenti o atti consiliari (es. declaratoria delle attribuzioni degli uffici). Il modello più recente di scheda tecnica risale all'inizio di questa legislatura (2004), ma le schede, in sé, sono presenti da una ventina d'anni.

Quanto ai contenuti, rispetto alle previsioni della recente direttiva statale sull'ATN, le schede non coprono l'intero oggetto dell'analisi, ma diverse questioni (es.: segnalazione di precedenti giurisprudenziali) possono comunque essere trattate nella scheda o nella documentazione allegata al disegno di legge, dato che il modello contiene delle indicazioni piuttosto generali.

Altre questioni, trattate dalla direttiva statale, non costituiscono oggetto della scheda ma confluiscono nell'attività di correzione del testo, che viene effettuata in accordo con gli uffici della Giunta, così da ridurre il peso delle osservazioni formalizzate nelle schede e mantenere un costante e proficuo rapporto di collaborazione con l'esecutivo.

Scheda tecnica – modello. (Consiglio provinciale di Trento)
OSSERVAZIONI TECNICHE

DISEGNO DI LEGGE (data, numero)

Proponente:

Titolo:

Materia:

Competenza legislativa:

Precedenti normativi:

Altri riferimenti:

- la struttura provinciale competente in materia è

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA (art. 97 bis del regolamento interno)

- a) Osservazioni sulla formulazione del testo, anche in base alle regole redazionali
- b) Necessità dell'intervento legislativo
 - 1)
- c) Conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statuari
- d) Impatto normativo
- e) Impatto organizzativo
- f) Impatto finanziario
- g) Adeguatezza dei mezzi rispetto agli obiettivi
- h) Opportunità di acquisire relazioni tecniche dalla giunta - motivazioni
- i) Osservazioni sulle relazioni tecniche presentate dalla giunta

VENETO

Nonostante l'assenza di una specifica norma (di statuto, di legge o di regolamento) che lo preveda in sede di istruttoria dei progetti di legge, viene abitualmente predisposta, a cura della Direzione regionale per l'assistenza legislativa del Consiglio regionale una scheda di analisi tecnico-normativa (ATN). La scheda ATN sui progetti di legge è finalizzata ad assicurare assistenza giuridica alle Commissioni consiliari permanenti, costituendo un'analisi sotto il profilo giuridico dei progetti di legge, al fine di verificare la conformità del progetto di legge al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione comunitaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché i profili di impatto del progetto medesimo sugli assetti delle competenze delle autonomie locali e funzionali del Veneto, ivi compresi i profili di congruenza e coerenza redazionale secondo le regole del drafting.

La predisposizione della scheda ATN da parte della Direzione regionale per l'assistenza legislativa del Consiglio è attivata a seguito di una formale richiesta da parte delle segreterie delle Commissioni consiliari con preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla seduta della Commissione nella quale l'esame del relativo progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno; viene inviata via e-mail, talora illustrata a voce, ed è comunque inserita nel materiale di documentazione a disposizione dei consiglieri regionali.

CONSIGLIO REGIONALE

VIII° Legislatura

*Direzione regionale
per l'Assistenza legislativa*

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO di LEGGE n.

DI INIZIATIVA: CONS.

G. R.

ALTRI

TITOLO:

COMMISSIONE COMPETENTE:

Materia del progetto di legge: competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della costituzione	
Eventuali impugnative e sentenze della Corte Costituzionale successive alla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001)	

<p>Materia già disciplinata da altra legge regionale SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	
<p>Competenze fra regione ed autonomie locali rispetto alla vigente normativa regionale in materia e alle previsioni della lr 11/2001</p>	
<p>Parere Conferenza regione - autonomie locali (art. 12 LR. 20/1997) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	
<p>Strumenti di semplificazione procedimentale e/o di concertazione (quali sportello unico, conferenza di servizi, accordi di programma ecc)</p>	
<p>Procedure e correlazione (compatibilità) con i tempi di attuazione</p>	
<p>Interventi di delegificazione</p>	
<p>Norme di abrogazione e/o norme transitorie</p>	
<p>Altro A titolo esemplificativo in questa parte vengono individuati: a) riferimenti alla disciplina comunitaria ed in particolare al regime degli aiuti di stato; b) eventuali riferimenti ad altri pdl nella stessa materia c) strumenti di rendicontazione /monitoraggio sull'attuazione della legge (relazioni, clausole valutative, ecc) d) tecnica legislativa</p>	